



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Decreto Presidenziale

n. 17/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19_proroga.

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia del COVID –19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RAVVISATA la necessità di attuare delle misure di prevenzione;

CONSIDERATO che il lavoro agile, disciplinato dalla Legge n. 81 del 2017, consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui prestazione è eseguita in parte all'interno

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it





Ministero della Giustizia

dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro, potendosi applicare anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

VISTO che il DPCM del 4 marzo 2020 all' articolo I, lettera n) prevede che il lavoro agile possa essere applicato in costanza di stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della Legge n. 81/2017, anche in assenza di accordi individuali ivi previsti;

VISTA anche la circolare della Funzione Pubblica 1/2020 del 4 marzo 2020, in particolare l'art. 2 che dispone "Per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è superato il regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime";

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art.2 comma r) e s)

VISTA la direttiva n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente per oggetto: "indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

VISTO il D.L. n18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il D.L. n19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020

VISTA la circolare n.2_2020 del 01/04/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Pubblica Amministrazione avente per oggetto: "misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Circolare esplicativa".

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

RICHIAMATE

- la circolare CONAF n.9 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto "DPCM Disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la circolare CONAF n.11 del 13/03/2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.59 del 8-3-2020) (GU n.62 del 9-3-2020) (GU n.64 del 11-3-2020) Direttiva 2/2020 Ministero della Pubblica Amministrazione. *Disposizioni COVID 19- Seconda Informativa. Circolare n.11 del 13/03/2020;*





Ministero della Giustizia

- la circolare CONAF n. 13 del 20/03/2020 avente per oggetto: "Indicazioni e linee guida di comportamento per i datori di lavoro pubblici – Circolare 1 del Ministero della funzione Pubblica del 4 marzo 2020– Direttiva n° 2 della Funzione pubblica del 12 marzo 2020 - DL Cura Italia del 17 marzo 2020";
- la circolare CONAF n.16 del 31/03/2020 avente per oggetto: "COVID - 19: provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività amministrative, dei consigli di disciplina, dei procedimenti pendenti, delle procedure contabili, delle procedure concorsuali e delle modifiche delle piante organiche_INFORMATIVA".

RICHIAMATO

- Il proprio decreto n.6 del 10/03/2020.
- Il proprio decreto n.14 del 03/04/2020.

DECRETA

ai sensi dell'art. 8 comma 1) del DPCM del 10 aprile 2020:

- **Di prolungare il lavoro agile in costanza di stato di emergenza e di limitare la presenza del personale in servizio presso le sedi del CONAF, così come definito nel DP 6/20, sino alla data del 03 maggio 2020 compreso, e comunque sino al cessare dello stato di emergenza.**
- Che durante il periodo emergenziale saranno da evitare quanto possibile riunioni e meeting con la presenza fisica del personale e/o di Consiglieri e/o di qualunque altro soggetto: le stesse dovranno svolgersi preferibilmente attraverso strumenti telefonici o telematici sino al cessare dello stato di emergenza.
- Di evitare assembramenti del personale nelle aree comuni e utilizzare, ove necessario e secondo le prescrizioni di legge, dispositivi di protezione adeguati.
- Di chiudere gli uffici del CONAF al pubblico e limitare gli accessi allo stretto necessario per Consulenti e Collaboratori e comunque sino al cessare dello stato di emergenza.
- Di sospendere qualsiasi attività che implichia affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 4, lettera d) del D.P.C.M. 10/04/2020 sino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti derivanti dalle disposizioni dell'autorità sanitaria.
- Che relativamente alle riunioni di Consiglio, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, gli stessi potranno tenersi in modalità telematica o telefonica sino al cessare dello stato di emergenza, seguendo le disposizioni dell'art. 73 del DL "Cura Italia".
- Che relativamente alle Assemblee degli ordini territoriali e le Conferenze dei Presidenti di Federazione, le stesse potranno tenersi in modalità telematica.
- Di sollecitare gli ordini territoriali e le federazioni regionali ad attuare le disposizioni sopra richiamate.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Si trasmette il decreto agli uffici competenti per i successivi adempimenti relativi all'organizzazione del lavoro agile e all'eventuale turnazione del personale.

Il presente provvedimento, composto da quattro pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente.

Roma, 14 aprile 2020

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it

